**LE PATENTI SPECIALI**

La patente speciale è una patente di guida che attesta l'idoneità del conducente, diversamente abile, a condurre un'autovettura modificata secondo le proprie esigenze.  
  
Coloro che presentino problematiche anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, denominate rispettivamente AS, BS, CS, DS, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.

* La **A speciale** permette di guidare tutti i motoveicoli (motocarrozzette, motocarri, etc.) ad eccezione dei motocicli.
* La **B speciale** permette di guidare tutte le automobili che non superano i 35  quintali di peso e gli 8 posti a sedere, escluso il conducente.
* La **C speciale** permette di guidare tutti i veicoli il cui peso a pieno carico non superi i 115 quintali.
* La **D speciale** permette di guidare tutti i veicoli con un massimo di 16 posti a sedere, escluso il conducente.

**COME FARE PER OTTENERE UNA PATENTE SPECIALE**

1. Per ottenere il riconoscimento di idoneità alla guida il disabile deve sottoporsi ad una visita presso l'apposita Commissione Medica Locale (ne è presente almeno una per ogni Provincia).  
   La prenotazione della visita di idoneità può essere fatta presso la **Segreteria della Commissione Medica Locale** **per le patenti**, presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo compilato e un documento di riconoscimento.   
   Durante la visita di accertamento il disabile può presentare ulteriore documentazione clinica (purché rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della propria malattia invalidante) e farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.   
   Nel caso in cui la Commissione abbia qualche dubbio circa l'idoneità del soggetto, si procederà ad una prova pratica di guida su un veicolo "adattato in relazione alle particolari esigenze".   
   Il **certificato di idoneità** rilasciato dalla Commissione Medica Locale vale 90 giorni.   
   Sul certificato di idoneità vengono specificati quali dispositivi il disabile deve applicare sulla propria vettura: saranno gli stessi del foglio rosa e della patente di guida.

**PER PRESENTARE RICORSO**  
Il candidato può essere considerato **non idoneo** dalla Commissione Medica Locale solo dopo aver sostenuto la visita medica e la prova di guida.   
Se il candidato ritiene che l'accertamento cui è stato sottoposto sia insufficiente può astenersi dal firmare il verbale di visita.   
Oppure, può presentare ricorso e ottenere di essere sottoposto a una nuova visita.   
Il ricorso va inviato **entro 30 giorni dal diniego** e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegato il documento di diniego debitamente compilato (da richiedere subito dopo la visita alla Commissione Medica Locale) a: **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot 5", via G. Caraci, 36 00156 Roma.**Il richiedente sarà poi contattato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. e informato della data e del luogo in cui recarsi per il nuovo accertamento.   
Anche in questa nuova visita il disabile può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

1. E' necessario richiedere alla Motorizzazione civile il foglio rosa (**modulo MC2112MEC**), necessario per le esercitazione di guida pratica.  
     
   Se si consegue la patente per la prima volta, occorre superare anche l'esame di teoria.
2. Occorre sostenere presso la Motorizzazione Civile l'esame di guida con una vettura adatta, secondo le condizioni contenute nel certificato della Commissione Medica Locale. In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l'importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML.  
     
   Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. E' stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell'auto solitamente utilizzata.

Nel caso in cui il disabile sia **già titolare di una patente normale, l'esame di guida non deve essere sostenuto**: potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.  
I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.

Superato l'esame, verrà rilasciata la patente di guida speciale, nella quale saranno riportati i codici relativi agli adattamenti prescritti.  
As es.: Occhiali - 01, Protesi - 03, Cambio automatico - 10, Frizione automatica - 15, Freno manuale - 20, Acceletore manuale - 25, ecc.

**IL RINNOVO E LA PATENTE EUROPEA**

Dopo aver ottenuto il riconoscimento di idoneità e il foglio rosa, il disabile può preparare gli **esami teorici e pratici**.   
Durante l'esame pratico sul veicolo modificato, l'ingegnere della Motorizzazione Civile può confermare gli adattamenti previsti o aggiungerne altri.   
La patente speciale riporterà gli adattamenti definitivi che il disabile dovrà attivare sulla propria vettura.   
Il collaudo dei mezzi adattati viene effettuato dalla Motorizzazione Civile presso le officine che hanno curato l'allestimento del mezzo.   
  
Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l'importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML.  
 **Il rinnovo**  
Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di **cinque anni**, anche se spesso - viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti - viene indicata una validità inferiore.  
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.

La **patente europea** prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un'ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.  
Il Ministero dei trasporti, d'accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali.  
Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.  
Cosa succede?  
**Le commissioni mediche locali sono tenute a indicare nel certificato relativo alle patenti speciali**, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, **anche i corrispondenti codici e subcodic**i. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono e**lencati nella Circolare e che essendo stati elaborati dalla Commissione europea** potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche.  
Gli Uffici periferici della Motorizzazione, devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli Uffici della MCTC devono annotarli sulla pratica.